

of those bodies that were set up to guarantee this, i.e. political parties. The latter, rather, strongly condition the process of determination of public interest in a way that is the exact opposite of what their function should be. They are supported in this by extra-political forces that are particularly incisive and by an information system that is often not up to the job. On the other hand, in the administrative phase, in which this public interest – which is already far removed from the needs of society – is pursued in the real world, anomalies emerge: in fact, the means guaranteeing the involvement of private individuals in the process, whose legal sphere will be affected by the provision, are currently being revised. Translated into specific provisions, these tend to be drastically reduced with a series of major consequences concerning not only the participation of private individuals in the process but also the ways in which an administration can act in concrete terms. In this problematic context, it is however possible to identify a few features which bear witness to new trends in terms of the citizens' direct involvement in social life and thus in determining and pursuing a general interest. This is the case of so-called horizontal subsidiarity and of participatory democracy. While both are surrounded by shadows and doubts that cannot be easily dissipated, nevertheless they appear to have the potential to act as new instruments of popular sovereignty, thus allowing citizens – seen, of course, in their broadest sense – to be directly involved in searching for their own happiness (also seen in a broad sense) which is first of all a communal pursuit before being private.

ALBERTO RISSOLIO

## IL PAESAGGIO CREATO DALL'UOMO: PROFILI DI EVOLUZIONE NORMATIVA

SOMMARIO: 1. L'uomo e il paesaggio: introduzione. – 2. Il concetto di paesaggio: dalle bellezze naturali al ruolo dell'uomo. – 3. La Convenzione Europea del Paesaggio e la concezione integrale. – 4. Il paesaggio creato dall'uomo e il Codice dei beni culturali e del paesaggio. – 5. Il paesaggio agrario. – 6. Prospective future.

1. – Il concetto di paesaggio non evoca immediatamente questioni di natura giuridica: rimanda, in via più diretta, ad altri rami del sapere, quali la geografia, la pianificazione del territorio, la storia, la sociologia o, allargando il campo, all'arte pittorica e alla poesia<sup>1</sup>. È appunto in questi settori che la riflessione sul significato e sul senso della nozione di paesaggio ha trovato la prima linfa: lo stesso può dirsi per il rapporto che intercorre tra uomo e paesaggio.

Già l'acuto sguardo di Giacomo Leopardi nell'opera *Elogio degli Uccelli*, notava che «ora in queste cose, una grandissima parte di quello che noi chiamiamo naturale non è; anzi è piuttosto artificiale: come a dire, i campi lavorati, gli alberi e le piante educate e disposte in ordine, i fiumi stretti infra certi termini e indirizzati a certo corso, e cose simili, non hanno quello stato o quella sembianza che avrebbero naturalmente. In modo che la vista di ogni paese abitato da qualunque generazione di uomini civili, eziandio non considerando le città, e gli altri luoghi dove gli uomini si riducono a stare insieme; è cosa artificciata, e diversa molto da quella che sarebbe in natura».

<sup>1</sup> P. CARPENTIERI, *La nozione giuridica di paesaggio*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 2004, II, pp. 363 ss; M. PRIEUR, *La Convention européenne du paysage*, su *Environmental Policy and Law*, 3/31, 2001, p. 168.

Parimenti, in campo geografico e sociologico risale alla prima metà degli anni '20 l'elaborazione del concetto di *cultural landscape* o «paesaggio culturale», sulla base della presa di coscienza che vi sono realtà paesaggistiche, decisamente più ampie di quelle esclusivamente naturali, che costituiscono il risultato di un'azione modellante attuata da un gruppo culturale su di un'area naturale<sup>2</sup>.

Ma non solo. Nel mondo globalizzato di oggi l'uomo sente sempre più l'esigenza di riappropriarsi del proprio ambiente di vita, di recuperare quel legame, un tempo fondamentale, con la propria terra, intesa non più, e non solo, come semplice fonte di utilità economiche, ma anche e soprattutto come valore morale e culturale. Si può parlare di una vera e propria ricerca di identità attraverso una «domanda di paesaggio»<sup>3</sup>, intesa come desiderio di rinsaldare quei legami della gente con i luoghi e quel radicamento territoriale che la modernità ha in qualche misura reciso<sup>4</sup>.

Si tratta, ovviamente, di brevi cenni a problematiche meritevoli di ben maggior approfondimento ma, già di per sé, in grado di evidenziare come il paesaggio non sia più riconducibile (se mai lo è stato) all'elemento puramente naturale. In buona sostanza, la costante presenza dell'uomo nel contesto paesaggistico si pone, ormai, come un

<sup>2</sup> Il primo a coniare questo termine fu C.O. SAUER, *The morphology of landscape*, Berkeley, 1929, in J. LEIGHLEY, *Land and Life: a selection from the writings of Carl Ortwin Sauer*, 1963, il quale così si esprimeva: «The cultural landscape is fashioned from a natural landscape by a culture group. Culture is the agent, the natural area is the medium, the cultural landscape the result». Interessante, in questo senso, anche la definizione proposta da P. L. WAGNER e M.W. MIKESSELL, *Readings in cultural Geography*, Chicago, 1992, per i quali «un paesaggio culturale [constituisce] il prodotto concreto e tipico dell'interrelazione tra una data comunità umana, rappresentazione di specifiche potenzialità e preferenze, e un particolare contesto di circostanze naturali. È l'eredità di numerose ere di evoluzione naturale e di opere di molte generazioni di uomini» (trad. di chi scrive).

<sup>3</sup> Cfr. R. PRIORE, *La Convenzione europea del paesaggio: matrici politico - culturali ed innerari applicativi*, in G.F. CARTEI, *Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio*, Bologna, 2007, p. 32.

<sup>4</sup> A. BERQUE, *Les raisons du paysage*, Parigi, 1995 sostiene, condivisibilmente, che «la spettacolare crescita della domanda di paesaggio non è soltanto una deriva esteticizzante di una società sazia, al contrario è il segno che l'uomo tende a riallacciare i suoi legami con la terra, che la modernità aveva dissolto».

dato innegabile, anzi, in certa misura ineludibile: in particolar modo nei Paesi economicamente sviluppati, com'è l'Italia, le aree incontaminate e vergini si riducono ad una assai esigua percentuale del territorio complessivo, quasi completamente sottoposto all'azione modellante, più o meno incisiva, dell'uomo.

Dunque, un approccio completo alle problematiche legate al paesaggio non può prescindere da un'attenta analisi del ruolo antropico, inteso come origine della forma del territorio e come spinta propulsiva al cambiamento.

Questa presa di coscienza ha influenzato notevolmente anche il sistema giuridico volto alla protezione del paesaggio, spingendo verso una revisione dei principali strumenti di tutela.

Né può sostenersi che si tratti di problematiche di second'ordine, posto che l'art. 9 della Carta Costituzionale italiana prevede un impegno di tutta la Repubblica a tutela del paesaggio, di fatto innalzando la salvaguardia del patrimonio paesistico a principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico<sup>5</sup>. Più di recente il paesaggio ha acquisito una dimensione di rilievo anche nel panorama normativo internazionale, grazie alla Convenzione Unesco a tutela del patrimonio culturale e naturale (Parigi, 1972) prima e alla Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) poi.

Se questo è vero, anche il giurista è chiamato ad interrogarsi sulla portata del (nuovo) concetto di paesaggio, al fine, certo, di fornire coerenza concettuale al sistema, ma soprattutto di tradurre elementi definitivi ed, in senso lato, culturali in regole comportamentali e strumenti normativi concreti.

Il presente contributo, senza pretese di completezza, si propone di analizzare alcune delle tappe più importanti di questo percorso

<sup>5</sup> A.M. SANDULLI, *La tutela del paesaggio nella costituzione*, in *Riv. Giur. Edil.*, 1967, I, p. 74. A dire il vero, all'indomani dell'emanazione della Costituzione non poche furono le voci contrarie a questa scelta allocativa, considerata frutto di un'elaborazione non particolarmente approfondita (cfr. G. BASCHIERI, L. BIANCHI D'ESPINOSA e C. GIANNATTASIO, *La Costituzione Italiana: commento analitico*, Firenze, 1949, p. 31 e, recentemente, M. CECCHETTI, *Art. 9*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di R. Bifulco, M. Olivetti e A. Celotto, I, Torino 2006, p. 218).

evolutivo, valutandone le ricadute più evidenti anche sul piano pratico e le possibili linee di ulteriore sviluppo.

2. - Come è ben noto, i primi approcci di carattere giuridico<sup>6</sup> alla tematica paesaggistica, si sono contraddistinti per una sostanziale sottovalutazione della componente antropica, sulla scorta di una concezione prettamente estetizzante del paesaggio. Tali provvedimenti normativi, infatti, erano imperniati sul concetto di «bello di natura», che, in quanto tale, era da tutelarsi, in una prospettiva prettamente conservativa, attraverso lo strumento del vincolo. Di fatto, dunque, trovavano protezione aree di ridotte dimensioni, costituite da un singolo bene o, nella migliore delle ipotesi, dalle più estese «bellezze panoramiche», le quali, in virtù della loro capacità di appagare il gusto estetico, erano destinate di un provvedimento amministrativo che ne dichiarava il notevole interesse pubblico e rendeva necessaria una specifica autorizzazione per le «opere di qualsiasi genere».

Insomma, come è stato acutamente notato<sup>7</sup>, una protezione del bene paesaggistico imperniata esclusivamente su divieti e controlli impediva un'iterazione costante con l'intervento attivo dell'uomo e poneva la conservazione della natura e lo sviluppo socio economico su un piano di inconciliabilità. È ipotizzabile che la possibilità di apporre i c.d. «vincoli indiretti»<sup>8</sup> valesse a consentire una minima forma di integrazione anche in presenza di siti protetti: ad esempio la l. 788/1922 «nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed attuazioni di piani regolatori» abilitava l'autorità governativa a prescrivere «le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove norme non danneggino l'aspetto e lo stato di pieno godimento delle cose e delle bellezze panoramiche». Più che altro, però, si trattava di strumenti di completamento del vincolo principale, ben lontani dal con-

<sup>6</sup> Ci si riferisce, più precisamente, alla l. 23 giugno 1912 n. 688 ed alla l. 11 giugno 1922 n. 788.

<sup>7</sup> A. CROSETTI, *Risorse naturali e turismo alla ricerca di un difficile equilibrio*, in *Quaderni regionali*, 2005, p. 304.

<sup>8</sup> Cfr. A. CROSETTI, *La tutela ambientale dei beni culturali*, Padova, 2001, p. 72. Sul tema si segnala il recente contributo dello stesso Autore *La composizione degli interessi nel vincolo indiretto: problemi di proporzionalità* in *Riv. Giur. Urb.*, 2008, fasc. 1/2, pp. 46 ss.

sentire una valutazione degli interessi in gioco completa e non frammentaria<sup>9</sup>.

Una impostazione del genere, come è facile immaginare, era di ostacolo sia ad un ampliamento degli orizzonti di tutela al di là di poche realtà di rilievo naturalistico, sia ad una riconsiderazione dell'operato umano, quale potenziale strumento di protezione, se non addirittura di creazione, di valori paesaggistici. Ciononostante, tali limiti trovano riscontro anche nella successiva legge n. 1497 del 29 giugno 1939 (nota come *legge Bottai*), dedicata espressamente alla protezione delle «bellezze naturali»<sup>10</sup>, che conferma la concezione estetizzante<sup>11</sup> veicolata dai precedenti interventi normativi. Nell'impostazione fatta propria dal legislatore del 1939, infatti, la qualifica di beni di «notevole interesse pubblico» e la conseguente apposizione di un vincolo discendevano da un giudizio di carattere estetico, o, meglio, dall'individuazione di una realtà paesaggistica di notevole bellezza<sup>12</sup>.

Tuttavia, pur essendo pacifico che tale bellezza promanava essenzialmente da elementi di carattere naturale, iniziavano a trovare spazio alcune connotazioni più marcatamente antropiche. In tal senso, si è soliti ricordare l'attenzione dedicata, nell'ambito delle «bellezze individue», alle ville, ai parchi e ai giardini in una prospettiva, seppur embrionale, di tutela integrata, come pare confermare l'art. 9 del Regolamento di attuazione sulle bellezze naturali - R.D. 2 giugno

<sup>9</sup> F. CICCONE e L. SCANO, *I piani paesistici. Le innovazioni dei sistemi di pianificazione dopo la legge 431*, Urbino, 1986, pp. 1 ss.

<sup>10</sup> Per una visione d'insieme M. GRISOLIA, «Bellezze naturali» in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano, pp. 80 ss.

<sup>11</sup> Fra gli altri cfr. A. PREDIERI, «Paesaggio», in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1981, XXXIII, pp. 530 ss.; M. IMMORDINO, *Paesaggio (tutela del)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, 1993, p. 574; A. CROSETTI, «Paesaggio», in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, aggiornamento, Torino, 2005, pp. 542 ss.

<sup>12</sup> Quanto detto si evidenzia con particolare incisività scorrendo l'elenco dei beni oggetto di tutela (art. 1): 1) *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica*; 2) *le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, si distinguono per la non comune bellezza*; 3) *i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale*; 4) *le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di queste bellezze*.

1940 n. 1357 -, laddove segnala l'importanza, ai fini di tutela, dell'«ambiente, soprattutto se essi si trovano entro il perimetro di una città e vi costituiscono una attraente zona di verde»<sup>13</sup>.

Però, nell'ottica di uscire da un'impostazione, per così dire, monumentalista della tutela del paesaggio, pare ancor più interessante sottolineare, sulla scorta della dottrina più attenta<sup>14</sup>, che il criterio estetico, seppur centrale, non era l'unico ritenuto meritevole di considerazione: si accompagnava, invece, alla valutazione di altri parametri, quali il criterio scientifico, il criterio storico - sociale, il criterio della fruibilità pubblica e, particolarmente rilevante in questa sede, il criterio della *spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano*<sup>15</sup>, con particolare riferimento alle c.d. «bellezze d'insieme»<sup>16</sup>, comprendenti più beni inevitabilmente legati tra loro da un rapporto di correlazione.

Non stupisce, dunque, che proprio al cospetto di queste «vaste località» maturò la consapevolezza che «il vincolo, da solo, è uno strumento inadeguato per la tutela delle bellezze d'insieme per le quali, in ragione della loro dimensione, non è pensabile che la tutela si esprima in termini di pura conservazione essendovi invece esigenze di vita collettiva e di sviluppo che postulano una graduazione del vincolo ed un suo contenimento con esse»<sup>17</sup>. Prendeva quindi piede la convinzione che avrebbe finito con il costituire un obiettivo utopistico e, dunque, irraggiungibile, pretendere l'invariabilità assoluta di

<sup>13</sup> In argomento si segnalano i lavori di A. MANSI, *I giardini nella legislazione italiana di tutela*, in *Riv. Giur. Amb.*, 1992, pp. 65 ss.; A. CROSETTI, *Per una tutela integrata di ville, parchi e giardini*, in *Dir. e gestione dell'ambiente*, pp. 161 ss.

<sup>14</sup> P. DELL'ANNO, *Manuale di diritto dell'ambiente*, Padova, 2003, p. 786 e C. MALINCONICO, *I beni ambientali*, in *Tratt. di Dir. Amm.*, diretto da G. SANTANIELLO, Padova, 1991, p. 6.

<sup>15</sup> Fa espresso riferimento a tale parametro l'art. 9 del R.D. n. 1357 del 3 giugno 1940, regolamento applicativo della l. 1497/1939.

<sup>16</sup> La denominazione è tratta dall'art. 10 del R.D. n. 1357 del 3 giugno 1940 («Regolamento per l'applicazione della L. 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali»), che ascrive alla categoria i beni di cui ai punti 3) e 4) art. 1 l. 1479/1939 (vedi nota n. 9).

<sup>17</sup> M. IMMORDINO, *Paesaggio (tutela del)*, op. cit. p. 586; M. MILONE, *Opportunità e ragioni dell'introduzione del piano territoriale paesistico come strumento di tutela particolare per le bellezze d'insieme*, in *Riv. Giur. Edil.*, 1989, p. 14.

una bellezza d'insieme: ciò che è essenziale, invece, è che le variazioni siano in armonia con un piano preventivo (il piano paesistico, appunto) atto a salvaguardare il pregio dell'area nella sua sostanza, attraverso un continuo contenimento fra la necessità di tutela e le «imperiose esigenze della vita»<sup>18</sup>.

L'emanazione della Costituzione, che, com'è noto, inserisce, con l'art. 9, la tutela del patrimonio paesistico, in uno con quella del patrimonio storico ed artistico della nazione, tra i principi fondamentali in un contesto di sviluppo e promozione della cultura in senso lato<sup>19</sup>, avrebbe potuto dare risalto alla dimensione culturale del paesaggio, intesa come costante rapporto di reciproche influenze tra uomo e natura, ragion sufficiente per sottoporre all'attenzione del sistema giuridico anche altre realtà paesaggistiche di origine più marcatamente antropica.

Tale nesso, tuttavia, ha faticato ad emergere, soprattutto a causa di un orientamento dottrinale<sup>20</sup> e giurisprudenziale<sup>21</sup> poco coraggioso

<sup>18</sup> Si tratta di una efficace locuzione utilizzata in un passaggio della relazione del Ministro alla legge 1497, riportata da M. MILONE, *Opportunità e ragioni dell'introduzione del piano territoriale paesistico come strumento di tutela particolare per le bellezze d'insieme*, cit., pp. 14 ss. Più in generale sulla necessità di porre in relazione la protezione dei valori naturalistici con il «rapido evolversi delle esigenze umane» cfr. A. CROSETTI, *Risorse naturali e turismo alla ricerca di un difficile equilibrio*, op. cit., pp. 301 ss.

<sup>19</sup> F. MERUSI, Art. 9, in AA.VV., *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma 1975, vol. I, pp. 442 ss.: l'Autore giudica, peraltro, l'allocatione della disposizione in questione «particolarmente felice».

<sup>20</sup> A.M. SANDULLI, *La tutela del paesaggio nella costituzione*, op. cit., pp. 69 ss. L'Autore, che pure riconosce l'importanza del paesaggio sotto il profilo del perfezionamento della personalità sociale e dei singoli consociati, così si esprime: «Quanto al valore del precetto per cui la repubblica tutela il paesaggio, è chiaro poi che [...] esso non può essere inteso se non nel senso che, in seno all'ordinamento generale dello Stato, debbono essere apprestati dai pubblici poteri strumenti giuridici idonei ad assicurare effettivamente la conservazione e la cura di quei beni che costituiscono il paesaggio, vale a dire di quei beni che la tradizione legislativa indica col nome di bellezze naturali». In senso conforme: M. GRISOLIA, *Arte*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1959, III, pp. 111 ss.; G. CORREALE, *Paesaggio e turismo nel diritto vivente*, in *Foro Amm.*, 1968, III, p.53; G. BERTI, *Recensione a Predieri*, in *Riv. Trim. Dir. Pub.*, 1971, p. 1158, fautore di una lettura che, a trent'anni di distanza, risulta davvero limitativa: «La costituzione si è occupata di salvaguardare i

e, per certi versi, svalutativo del precetto costituzionale, considerato nulla più che la sublimazione, o, per meglio dire, la «pietrificazione»<sup>22</sup> della legislazione emanata nel 1939, ivi compresa la concezione esteticizzante e la riduzione del paesaggio ad un elenco di bellezze naturali. Per un primo significativo passo in avanti, quantomeno dal punto di vista teorico, è necessario attendere la fine degli anni Sessanta, con l'elaborazione, ad opera della «Commissione Franceschini», del nuovo concetto di «bene culturale ambientale», identificativo di tutti quegli elementi, non solo paesaggistici, ma più latamente ambientali, meritevoli di conservazione e valorizzazione «in quanto testimonianza concreta di valori di civiltà»<sup>23</sup>. Grande attenzione è attribuita, in particolare, alle risultanze dell'operato antropico sul dato naturalistico e paesaggistico, con riferimento, ad esempio, alle aree agricole tradizionali o a strutture insediative integrate con l'ambiente.

A ben vedere, da questo punto di vista notevoli sono i punti d'inccontro con un altro concetto di sicura pregnanza per il destino del

valori estetici del paesaggio secondo i criteri informativi della legislazione del 1939. E non vale neppure la pena di far dire alla carta costituzionale ciò che i costituenti non hanno pensato o voluto...».

<sup>21</sup> C. cost., sent. 6-7-1972 n. 141, in *Foro It.*, 1972, I, pp. 3349 ss., dalla quale traspare la convinzione che vi sia una stretta corrispondenza tra paesaggio e «bellezze naturali, il cui caratteristico aspetto abbia valore estetico tradizionale».

<sup>22</sup> Il termine, assai azzeccato, è preso in prestito da B. CARAVITA, *Diritto dell'ambiente*, Bologna, 2001, p. 49. L'Autore richiama qui il criterio esegetico elaborato dalla dottrina tedesca e noto come *Versteinerungstheorie*. Si veda anche V. CRISAFULLI e L. PALADIN, *Commentario breve alla costituzione*, Padova, 1990 p. 53.

<sup>23</sup> I «beni culturali ambientali» sono definiti, nella dichiarazione XXXIX della relazione finale, come «le zone corografiche costituenti paesaggi, naturali o trasferiti dall'opera dell'uomo, e le zone delimitabili costituenti strutture insediative che, presentando particolare pregio per i loro valori di civiltà, devono essere conservate al godimento della collettività. Sono specificamente considerati beni ambientali i beni che presentano singolarità geologica, florofaunistica, ecologica, di cultura agraria, di infrastrutturazione del territorio e quelle strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con l'ambiente naturale in modo da formare un'unità rappresentativa». Cfr. in merito F. FRANCESCHINI, *Relazione della commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1966, pp. 119 ss.; P. CARPENTIERI, *La nozione giuridica di paesaggio*, cit.; A. CROSETTI, *La tutela ambientale dei beni culturali*, cit., pp. 45 ss.

paesaggio umanizzato, quello di «paesaggio culturale»<sup>24</sup>, adottato, a partire dai primi anni Novanta, nelle linee guida della Convenzione Unesco per la protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 1972)<sup>25</sup>. Esso rappresenta, nell'impostazione propria del testo internazionale, la risultante di «combined works of nature and man», quale testimonianza dell'evoluzione storica della società umana e del suo insediamento, sotto l'influenza del dato ambientale, inteso come fonte sia di limitazioni fisico - materiali, sia di opportunità economiche e di sviluppo: rimanda, dunque, ad una vasta gamma di possibili manifestazioni del legame uomo - ambiente, ivi comprese le forme tradizionali di agricoltura e, più in generale, di sfruttamento sostenibile del territorio»<sup>26</sup>.

Il vero punto di svolta, comunque, risiede nelle innovative prospettazioni di Alberto Predieri, secondo il quale per dare effettiva esecuzione all'art. 9, 2° comma, Cost. occorre garantire «la più ampia tutela (non limitata alla sola conservazione) della forma del territorio creata dalla comunità umana che vi è insediata, come continua interazione della natura e dell'uomo, quindi volta alla tutela dello stesso ambiente naturale modificato dall'uomo, dato che in Italia, quasi dappertutto, al di fuori di ristrettissime aree alpine o marine, non può parlarsi di ambiente naturale senza presenza umana»<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> Vedi *retro*, nota n. 2.

<sup>25</sup> In generale sulla Convenzione cfr. M.R. SAULLE, *Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura* (UNESCO), in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1981, vol. XXXI, pp. 319 ss. Più nello specifico, A. ANSELMO, *Il patrimonio culturale e naturale*, in *Gazz. Amb.*, 2007, pp. 143 ss.; M.R. GUIDO, *L'attuazione in Italia della Convenzione per il patrimonio mondiale*, su *Gazz. Amb.*, 2005, pp. 135 ss.

<sup>26</sup> La categoria dei paesaggi culturali comprende diversi sottoinsiemi, come si evince dalle Linee Guida alla Convenzione Unesco, la cui ultima stesura è del 2008. Vi rientrano, innanzitutto, i paesaggi frutto di una creazione intenzionale e consapevole dell'uomo («landscapes designed and created intentionally by man»), così come quei paesaggi che si distinguono per una fusione tra gli elementi naturali e fenomeni di carattere religioso e artistico («associative cultural landscapes»). Soprattutto, per quanto ci interessa, trovano considerazione quei paesaggi che si sono evoluti in modo organico a partire da un'esigenza sociale, economica, amministrativa o religiosa calata in un particolare contesto ambientale («organically evolved landscapes»).

<sup>27</sup> A. PREDIERI, *La regolazione giuridica degli insediamenti turistici e residenziali*.